



CONVENZIONE

TRA

IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

E

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTAGIRONE

Premesso

- che la legge professionale (art. 29 Legge 247/2012) demanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di provvedere alla tenuta degli albi professionali e dei registri dei praticanti e di sovrintendere al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense;
- che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta pratica previa la verifica che il praticante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto;
- che già la legge istitutiva delle scuole di specializzazione per le professioni legali (d. lgs. 17 novembre 1997, n. 398, art. 16) ha inteso provvedere alla formazione comune di magistrati e Avvocati, attraverso un apprendimento non solo teorico ma integrato anche da esperienze pratiche;
- che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 21 novembre 2001, ha ritenuto *“consentita agli specializzandi, in ambito civile e col consenso delle parti processuali, la frequenza di tutte le udienze, con esclusione di quelle riguardanti cause e procedimenti in materia di famiglia, stato delle persone e diritti della personalità”*;
- che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella successiva delibera del 14 ottobre 2004, ha *“espresso in generale un apprezzamento per la collaborazione istituzionale sottesa alle richieste formative riconducibili a soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario”* ed ha riconosciuto che *“il miglioramento della formazione professionale della classe forense è fonte di potenziali positive ricadute sulla funzionalità complessiva dell'amministrazione della giustizia”*;
- che l'art. 37 del D.L. n° 98/11, convertito con legge 111/11 del 15 luglio 2015 ha previsto, in relazione a concrete esigenze organizzative dell'ufficio e senza oneri a carico della finanza pubblica, la possibilità che vengano stipulate convenzioni tra i capi degli Uffici Giudiziari e i Consigli degli Ordini degli Avvocati, volte a consentire ai più meritevoli lo svolgimento, presso gli uffici giudiziari, del primo anno della pratica forense ai fini dell'ammissione dell'esame di abilitazione alla Professione Forense;

- che l'art. 41 della citata legge 247/2012, nel regolare le modalità di svolgimento del tirocinio, ha espressamente previsto che la pratica forense possa essere svolta presso un Ufficio Giudiziario per non più di 12 mesi, e per almeno 6 mesi presso un Avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato, implicitamente abrogando la limitazione relativa al "primo anno" prevista dall'art. 37 del DL 98/11;
- che la stessa legge all'art. 44 ha espressamente previsto l'attività di praticantato presso gli Uffici Giudiziari previa emanazione di apposito regolamento;
- che il suddetto regolamento è stato emanato dal Ministero della Giustizia con decreto n° 58 del 17 marzo 2016, con il quale si disciplina l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari;
- che il Consiglio dell'Ordine di Caltagirone e il Tribunale di Caltagirone hanno già dichiarato la disponibilità ad indirizzare e ad accogliere i praticanti Avvocati in un tirocinio di orientamento e formazione presso gli Uffici Giudiziari, a valere quale parte integrante della pratica professionale biennale prevista per legge;
- la possibilità concessa dall'ordinamento di svolgere i primi sei mesi del tirocinio forense durante l'ultimo anno del ciclo di studi universitari

Ritenuto

- che la formazione comune di Avvocati e magistrati possa essere incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo culturale che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della giustizia;
- che il tirocinio presso gli Uffici Giudiziari costituisca un momento formativo importante anche per l'aspirante Avvocato che voglia avere una panoramica del funzionamento del sistema giustizia nel suo complesso;
- che l'affiancamento a magistrati di tirocinanti e stagisti con compito di studio ed approfondimento possa coniugare le esperienze di formazione professionali dei giovani con le esigenze organizzative degli Uffici Giudiziari, migliorando l'efficienza di questi ultimi sia in termini di smaltimento dell'arretrato che di ragionevole durata del processo.
- che i risultati positivi raggiunti in altre sedi giudiziarie che hanno sperimentato il suddetto affiancamento dimostrano come il lavoro congiunto di magistrati e tirocinanti, inseriti in forme di "Ufficio per il Processo", sia in grado di imprimere un impulso organizzativo agli uffici.

Considerato

- che il Tribunale di Caltagirone partecipa al Progetto "PERCORSI" (a valore sul PO FSE 2014-2020 - Asse IV Capacità Istituzionale ed Amministrativa" - Convenzione tra la Regione Siciliana e il Forze PA del 15 ottobre 2015. Voce di budget FSE: cod 2.1 – Linea 1 – Uffici Giudiziari del Distretto di Corte d'appello di Catania) e che in questo ambito sono state avviate una pluralità di interventi di miglioramento organizzativo valorizzando anche la collaborazione con i principali interlocutori del territorio, tra cui l'Ordine degli Avvocati di Caltagirone.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

Ammissione e durata del tirocinio

Sono ammessi al tirocinio presso il Tribunale di Caltagirone i laureati in giurisprudenza iscritti al registro dei praticanti previsto dall'art. 41, comma 2, della legge n° 247 del 31 dicembre 2012, in possesso dei requisiti di onorabilità, che hanno già svolto il praticantato per un periodo di almeno 6 mesi.

Il tirocinio ha una durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 12 mesi e si potrà svolgere presso le sezioni civili e penali del Tribunale di Caltagirone; la somma del periodo di praticantato e del periodo di tirocinio dovrà essere di 18 mesi.

Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato.

Art. 2

Domanda di ammissione

In applicazione di quanto previsto dal regolamento (DM 58/2016), la domanda di ammissione deve essere indirizzata al capo dell'ufficio e consegnata alla segreteria dell'ufficio giudiziario o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata. Nella domanda può essere espressa una preferenza in ordine all'Ufficio in cui si vuole svolgere in tirocinio e relativamente ad una o più materie ai fini dello svolgimento dell'attività di praticantato.

Nella domanda devono essere attestati, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445:

1. il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1;
2. il punteggio di laurea;
3. la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;
4. i dati relativi all'Avvocato presso il quale il praticante ha già svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e quelli relativi allo studio legale di cui l'Avvocato fa parte;
5. ogni altro requisito di professionalità ritenuto rilevante.

Il Tribunale decide sull'ammissibilità della domanda con un semplice giudizio conclusivo che valuta l'attitudine del richiedente e, quando non fosse possibile ammettere al tirocinio tutti i praticanti che hanno proposto domanda, procede alla selezione secondo i criteri previsti dall'art. 7 del DM 58/2016.

Quando la domanda di cui al presente articolo è accolta, il capo dell'ufficio comunica al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati la data in cui il tirocinio deve avere inizio.

Art. 3

Affidamento dei praticanti al Magistrato

Sulla base delle preferenze espresse in sede di domanda, il Tribunale provvede all'abbinamento dei tirocinanti con i magistrati che hanno espresso la loro disponibilità. Ogni Magistrato può essere affidatario di non più di due praticanti contemporaneamente, compresi i tirocinanti ex art. 73 (DL 21 giugno 2013). Al fine di assicurare la continuità dell'affiancamento e di agevolare il passaggio di consegne tra i tirocinanti, si prevede un periodo di sovrapposizione di almeno due mesi tra il

tirocinante che sta concludendo il tirocinio e il tirocinante appena inserito.

Art. 4

Progetto formativo e attività del tirocinante

Per ciascun praticante affidato all'Ufficio Giudiziario, il Presidente del Tribunale o suo delegato, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, predisporrà un progetto formativo e di orientamento al quale si dovrà conformare l'attività di formazione del praticante Avvocato. Nel progetto formativo dovranno essere indicati:

- il nome di un Avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine, che farà da referente didattico e sarà destinatario della relazione sul tirocinio;
- il nome del Magistrato affidatario con le quali saranno concordate le modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione dei tempi di presenza presso l'Ufficio Giudiziario.

Il tirocinante svolgerà le seguenti attività:

- a. attività preparatorie dell'udienza: studio preparatorio dei fascicoli in vista della prima udienza, preparazione della "scheda del processo", riordino e verifica della completezza dei fascicoli;
- b. attività in udienza: assistenza all'udienza e collaborazione nella verbalizzazione, tenuta e aggiornamento dell'agenda del Giudice;
- c. collaborazione nella preparazione dei provvedimenti: ricerche giurisprudenziali, verifica della documentazione allegata, redazione di bozze di verbali e provvedimenti;
- d. collaborazione alle attività della sezione: partecipazione alle udienze collegiali e alle camere di consiglio della sezione di appartenenza, ricognizione degli orientamenti della sezione su particolari tipologie di cause o su specifiche questioni di diritto, creazione e aggiornamento di banche dati dei provvedimenti della sezione e svolgimento delle altre attività di supporto indicate dal presidente della sezione.

Art. 5

Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il praticante Avvocato è tenuto a:

- svolgere, sotto la guida e il controllo del Magistrato affidatario, le attività previste dal progetto formativo, con diligenza, correttezza e lealtà;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio e mantenere il segreto, per quanto conosciuto in ragione della propria attività, con l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale;

Il praticante ha accesso ai fascicoli nei limiti e con le modalità stabilite dal Magistrato affidatario e partecipa alle udienze, salvo diversa decisione del Magistrato.

Il praticante non potrà avere accesso ai fascicoli rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 5 del DM 58/2016.

In ogni caso l'ammissione al tirocinio, per tutta la durata dello stesso, preclude al partecipante l'esercizio di attività professionale presso l'ufficio a cui appartiene al Magistrato affidatario.

Nei procedimenti assegnati al Magistrato affidatario durante il tirocinio, il praticante non può,

neppure nelle fasi successive della causa, rappresentare o difendere le parti od assumere qualsiasi incarico professionale.

Art. 6
Assicurazione

Lo svolgimento del tirocinio non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico della Pubblica Amministrazione.

Il Consiglio dell'Ordine assicura il praticante Avvocato contro gli infortuni di lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore

Oppure

Il praticante deve essere munito di assicurazione contro gli infortuni nonché per la responsabilità civile.


Art. 7
Conclusioni del tirocinio

Al termine del periodo di tirocinio il praticante Avvocato sarà tenuto a redigere una relazione sull'attività svolta, così come indicato dall'art. 8 comma 12 del DM 58/2016, relazione che verrà sottoscritta dal Magistrato affidatario il quale attesterà la veridicità di quanto in essa contenuto. La relazione sarà trasmessa dall'Ufficio al Consiglio dell'Ordine, il quale rilascerà il certificato di compiuto tirocinio.

Il tirocinio di formazione potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Presidente del Tribunale per i motivi di cui all'art. 8 comma 11 del DM 58/2016. In tal caso, l'Ufficio provvederà a darne pronta comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a cui risulta iscritto il praticante.

Caltagirone, 30 maggio 2017

per il Tribunale Ordinario di Caltagirone
La Presidente dott.ssa Giovanna Scibilia



per l'Ordine degli Avvocati di Caltagirone
Il Presidente Avv. Salvatore Walter Pompeo

